



# Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara  
**Sportello Unico Edilizia**

Pratica Unione n. SUE-275-2024  
N. pratica ARPAE Sinadoc 12762/2024  
Fascicolo RER n.1317/7/2024 (VIA)

Spett.le  
**ARPAE SAC Ferrara**  
[aoofo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofo@cert.arpa.emr.it)

e p.c.  
**COMUNE DI ARGENTA**  
[municipio@pec.comune.argenta.fe.it](mailto:municipio@pec.comune.argenta.fe.it)

**OGGETTO:** art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. EG LAGO SRL - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 12,67 MW" , situato nel comune di Argenta (FE).

### **Parere di competenza**

In riferimento all'istanza in oggetto, premesso che:

- con nota ARPAE-SAC di Ferrara prot. n. 66719/2024 del 10/04/2024, acquisita al prot. Unione n. 11967 in data 11-04-2023, è stata richiesta la verifica di completezza documentale, della documentazione progettuale allegata all'istanza e reperita sul sito regionale al seguente link:  
<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca> (VIA);
- con ns. precedente nota prot. n. 15045 del 08-05-2024, sono state richieste integrazioni e chiarimenti relativi all'istanza di che trattasi;
- ARPAE SAC di Ferrara con propria nota prot. n. 89908/2024 del 16/05/2024, acquisita dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con prot. gen. n. 16026 del 16-05-2024, ha comunicato al proponente ed a tutti gli invitati alla Conferenza di Servizi, la richiesta di integrazioni formulata dalla stessa e dai diversi enti inviati, ad esito della verifica di completezza documentale;
- ARPAE SAC di Ferrara con propria nota prot. n. 146297/2024 del 08-08-2024, acquisita dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con prot. gen. n. 26732 del 08-08-2024, ha comunicato la pubblicazione dell'avviso al pubblico, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 16 della LR 4/2018, la convocazione della seduta della conferenza di servizi istruttoria per il giorno 27-09-2024, e richiesto, entro tale data, l'invio di eventuali richieste di integrazione;

- ARPAE SAC Ferrara con propria nota prot. n. 159421/2024 del 04/09/2024, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 29226 del 04-09-2024, ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria (art. 18 L.R. 4/18, art. 14 L. 241/90), con seduta convocata per il giorno 27 settembre 2024, successivamente spostata al 1 ottobre 2024, con propria nota n. 160021/2024 del 05/09/2024, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 29300 del 05-09-2024;
- con ns. nota prot. 31181 del 19-09-2024 si è comunicata la mancata trasmissione delle integrazioni richieste in sede di verifica documentale segnalando pertanto l'impossibilità cad di esprimere ulteriori valutazioni rispetto a quelle già formulate nella precedente ns. richiesta di integrazioni prot. n. 15045 del 08-05-2024;
- con ns. nota prot. n. 32669 del 02-10-2024 si è formalizzato un contributo istruttorio con il quale si è:
  - segnato che sul portale regionale al seguente link <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6226>, da cui si è rilevato che:
    - è presente, oltre alla documentazione originaria dell'istanza, anche ulteriore documentazione integrativa acquisita dalla Regione Emilia con prot. n. 664860, 664864, 664866, 664869 e 664875 in data 19-06-2024;
    - tra le integrazioni presentate nessuna è riferita a quanto da noi formalmente richiesto con nota prot. 15045 del 08-05-2024;
    - tra i documenti caricati è presente una nota della EG Lago s.r.l., di trasmissione della documentazione integrativa suindicata, nella quale, al punto 2 dell'elenco, viene espressamente fatto rinvio ad una nota trasmessa all'Unione dei Comuni Valli e Delizie che non risulta mai pervenuta alla scrivente Amministrazione; la stessa fa presupporre la trasmissione allo scrivente servizio di specifica documentazione integrativa, mai pervenuta, in risposta al punto 2) dell'elenco delle richieste riportate nella lettera di ARPAE SAC prot. n. 89908/2024 del 16/05/2024;
  - preso atto che nella seduta della Conferenza di Servizi del 1 ottobre 2024 la ditta proponente ha comunicato l'avvenuto invio di specifica documentazione progettuale finalizzata alla realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato in sostituzione dell'originario progetto fotovoltaico a terra in base al quale era stata avviata l'istanza in oggetto, situazione peraltro non ancora nota ad ARPAE SAC Ferrara ed ai soggetti invitati alla CdS;
  - proposta la conclusione negativa del procedimento al fine di permettere al proponente di presentare un nuova istanza conforme alle attuali disposizioni normative, per consentire ai cittadini ed a tutti i portatori di interessi di esprimere le proprie osservazioni nonché agli Enti e Gestori di Pubblici Servizi di avere adeguati tempi per effettuare le necessarie verifiche ed esprimere le relative valutazioni di competenza nell'ambito di un completo procedimento istruttorio.

- ARPAE SAC di Ferrara con propria nota prot. n. 229682/2024 del 18/12/2024, acquisita dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con prot. gen. n. 42046 del 19-12-2024, ha:
  - comunicato che la ditta EG Lago S.r.l. ha ottemperato alla richiesta di integrazioni inviata da Arpae, ai sensi della l.r. 4/2018 e del d.lgs. 152/2006, trasmettendo la documentazione integrativa nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
  - comunicato che è stata avviata una nuova consultazione del pubblico, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006, della durata di quindici giorni, a partire dal giorno 7 gennaio 2025, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico e della documentazione integrativa nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6226> ;
  - convocato per il giorno martedì 28 gennaio 2025 la prima seduta della conferenza di servizi decisoria;
  - comunicato che dal 7 gennaio 2025 viene resa nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, la documentazione integrativa inviata dal proponente;
- con ns. precedente nota prot. n. 3128 del 28-01-2025, sono stati chiarimenti in merito alle integrazioni presentate acquisite dalla banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- ARPAE SAC di Ferrara con propria nota prot. n. 18891/2025 del 30/01/2025, acquisita dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con prot. gen. n. 3512 del 30-01-2024, ha trasmesso le diverse richieste di chiarimenti in riferimento alle integrazioni pervenute;
- la società EG Lago Srl, con propria domanda acquisita dall'Unione con prot. Gen. n. 5131 del 13-02-2025, ha chiesto, al fine di integrare le valutazioni sull'effetto cumulo, la fornitura della localizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra da 4,354 MW, a circa 400 m in direzione sud, già oggetto di precedente PAS; tali dati sono stati fornite al richiedente con ns. nota prot. n. 6677 del 25-02-2025;
- la società EG Lago Srl ha inviato documentazione integrativa acquisita dall'Unione con prot. n. 7097, 7098, 7099 e 7100 del 28-02-2025;
- ARPAE SAC Ferrara con propria nota prot. n. 40360/2025 del 03/03/2025, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 7349 del 03-03-2025, ha convocato la 2^ seduta della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 27 marzo 2025, comunicando l'avvenuto invio da parte del proponente di documentazione integrativa resa disponibile nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (sezione "Ricezione Integrazioni");
- la società EG Lago Srl ha inviato ulteriore documentazione integrativa acquisita dall'Unione con prot. n. 8093 del 10-03-2025, con prot. n. 10310 del 26-03-2025 e con prot. n. 10395 del 26-03-2025;
- la società EG Lago Srl ha inviato ulteriore documentazione integrativa acquisita dall'Unione con prot. n. 10415 del 27-03-2025 (nella seduta della conferenza di servizi del 27-03-2024 si è concordato, anche con la società, di NON considerare le integrazioni pervenute, e la società

si è impegnata a ripresentarle successivamente, unitamente agli ulteriori chiarimenti richiesti dall'Unione di cui al punto seguente);

- con ns. precedente nota prot. n. 10493 del 27-03-2025, sono stati chiarimenti in merito alle integrazioni presentate dalla ditta EG LAGO SRL;
- la società EG Lago Srl ha inviato ulteriore documentazione integrativa acquisita dall'Unione con prot. n. 11445 e n. 11447 del 04-04-2025;
- ARPAE SAC Ferrara con propria nota prot. n. 64874/2025 del 04/04/2025, acquisita dall'Unione con prot. gen. n. 11548 del 07-04-2025, ha richiesto agli Enti di esprimersi entro il 30 aprile 2025, ha convocato la 3<sup>a</sup> seduta della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 13 maggio 2025, comunicando l'avvenuto invio, da parte del proponente, di documentazione integrativa resa disponibile nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (sezione "Ricezione Integrazioni");
- la società EG Lago Srl ha inviato ulteriore documentazione integrativa acquisita dall'Unione:
  - con prot. n. 11950 del 09-04-2025;
  - con prot. n. 13856 del 24-04-2024.
- con ns. nota prot. n. 14279 del 29-04-2025 è stata chiesta ad ARPAE SAC una proroga dei termini per la presentazione del parere di competenza, accolta informalmente da ARPAE.

Ciò premesso,

**si esprime il seguente parere, in relazione alle diverse tematiche di competenza dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie:**

#### **Aspetti urbanistici, paesaggistici ed espropriativi**

Premesso che sul BURERT Parte seconda n. 276 del 28/08/2024 è stato pubblicato l'avviso al pubblico per l'impianto in oggetto ed in data 07/01/2025 quello relativo alla pubblicazione delle integrazioni per la modifica progettuale da fotovoltaico ad agrivoltaico con potenza di picco pari a 10,30 MW. L'impianto agrivoltaico con potenza nominale di 10.296 kWp occuperà una superficie recintata di 12,06 ettari, mentre la superficie occupata dai moduli sarà di 28.869 mq. pari ad un indice di copertura del 22% circa.

Il progetto in questione oltre all'impianto agrivoltaico avanzato prevede anche le opere di connessione alla Stazione Elettrica (SE) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di TERNA SpA a 380/132/36 kV situata nel comune di Portomaggiore di cui all'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2024-3386 del 14/06/2024 riferita ad un "Cluster" che comprende gli impianti EG Colombo, EG Dolomiti, EG Pascolo ed EG Dante come ditta capofila, previa realizzazione di una nuova stazione satellite.

L'elettrodotto alla tensione nominale di esercizio di 36 kV (AT) lungo circa 2,7 km sarà interamente interrato e non interesserà terreni privati, ma passerà lungo strade pubbliche fino all'allaccio con la stazione elettrica. Un tratto di circa 1,3 km sarà solamente di EG Lago mentre i restanti 1,4 km

saranno in comune col progetto già autorizzato di EG Colombo fino ad arrivare alla stazione elettrica RTN autorizzata con il progetto di EG Dante.

Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, si richiamano gli elaborati del PUG dell'Unione approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 36 del 29/09/2022 entrato in vigore il 26/10/2022, data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso della sua approvazione, ed in particolare:

- l'art. 2.13 delle Norme di Piano riguardante le "Reti tecnologiche e impianti di trasmissione", che per dette opere dispone il rinvio al Titolo 3 Capo IV del Regolamento Edilizio approvato con D.C.U. n. 37 del 29/09/2022 in vigore del 26/10/2022;
- l'art. 3.4.5 del RE riguardante gli "Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (FER)" che stabilisce al comma 1 quanto segue: *"L'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio di Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (FER) è ammissibile nei limiti e secondo procedure previste nelle Linee-Guida emanate con Decreto dal Ministero dello sviluppo economico del 10/09/2010 e successive modificazioni. Sono escluse le zone non idonee come individuate dalla normativa nazionale e regionale vigente. Per quanto attiene la realizzazione di impianti FER nel territorio rurale, occorre altresì fare riferimento all'art.5.11 del PUG."*
- l'art. 5.11. delle Norme di Piano riguardante gli "Impianti di produzione di energia (c4)" ed in particolare il comma 4 che stabilisce quanto segue: *"Nell'ambito della procedura autorizzativa per gli impianti energetici da fonti rinnovabili, l'Unione richiede:*
  - *al fine di incrementare l'equipaggiamento vegetale, la varietà paesaggistica e la biodiversità della campagna, che una quota di superficie sia destinata a dotazioni ecologiche (quali impianti arborei non produttivi, macchie arbustive, siepi, aree umide) quale compensazione ambientale;*
  - *che sia previsto nella convenzione l'obbligo di demolizione e bonifica del terreno in caso di dismissione dell'impianto, garantito attraverso idonea fidejussione commisurata alle opere necessarie."*
- la tavola dei vincoli (VIN\_1.6) dalle quale risulta che l'impianto in questione non ricade in zone di Vincolo paesaggistico mentre il cavo interrato per la connessione attraversa corsi d'acqua vincolati (Fossa di Benvignante e Fossa Sabbiosola), ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 142, lett. c), con TOC come si evince dagli elaborati di progetto riguardanti l'aspetto ambientale e paesaggistico (codice elaborato: Relazione impatto ambientale (SIA) REL02 REV.2; Relazione Paesaggistica REL03 REV.2; Relazione tecnica di valutazione e verifica coerenza intervento REL05 REV.1; TAV. 55 Inquadramento topografico REV.2; TAV. 59 Verifica assenza vincoli Decreto 42\_2004 REV.0).

Si evidenzia che l'area dell'impianto fotovoltaico non necessita di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, in quanto come stabilito dall'art. 2, comma 1, del DPR 31/2017 si tratta di intervento di cui all'Allegato "A" (A.15 ...omissis... tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse ...omissis...).

Per l'aspetto urbanistico si fa presente che, come da elaborati specifici riguardanti l'elettrodotto di cui al benessere di Terna con Codice Pratica n. 202201959:

- le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- l'elettrodotto di progetto non necessita dell'indicazione cartografica delle fasce di rispetto per i campi elettromagnetici ai sensi del D.M. 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", in particolare si veda il punto 3.2 che esclude dall'applicazione delle fasce di rispetto le linee elettriche in MT in cavo cordato ad elica sia i tratti interrati che quelli aerei, ed ai sensi della D.G.R. n. 1138/2008.

Fatti salvi i pareri/nulla-osta/autorizzazioni e quant'altro debba essere rilasciato dagli enti preposti per tale intervento in sede della conferenza servizi semplificata asincrona di cui all'oggetto, si ritiene che il progetto dell'opera di connessione della linea elettrica a 36 kV interrata NON comporti variante urbanistica al PUG dell'Unione in quanto non sarà necessario procedere con l'esproprio di terreni come dichiarato dallo stesso proponente.

## **Aspetti ambientali**

### Mitigazioni

Relativamente alla richiesta di cui al precedente parere prot. n. 10493 del 27/03/2025 si prende atto delle integrazioni fornite con nota prot. n. 13856 del 24/04/2025 di cui all'elaborato REL31 del 23/04/2025 che modifica la versione REL31 del 26/03/2025 (NB il file si chiama REL 32 ma il frontespizio lo nomina REL 31). Si esprime parere favorevole alle pratiche di manutenzione proposte al fine dell'attecchimento delle essenze. Le spese stimate per la manutenzione si ritengono sottostimate vista l'estensione e la copertura delle opere di mitigazione a verde e pertanto la cifra proposta si intende come valore minimo della fidejussione da presentare quale garanzia di attecchimento, cura, manutenzione e mantenimento. Si rimanda al progetto esecutivo, che dovrà essere presentato prima dell'inizio dei lavori, la quantificazione delle reali spese di manutenzione.

### Impatti cumulativi

1. Si ribadisce con la presente il parere contrario formalizzato con ns. nota prot. n. 10493 del 27/03/2025. In particolare, si specifica quanto segue:
2. Elaborato REL 25 del 26/02/2025, pag 5 *"se è vero che l'attenzione su come e dove realizzare gli impianti rinnovabili deve restare altissima, per ridurre quanto più possibile il loro impatto sul paesaggio, occorre, allo stesso tempo, accettare il fatto che, proprio in nome della difesa dell'ambiente (nonché della salute umana), nei prossimi anni, il numero di impianti alimentati da fonti rinnovabili dovrà necessariamente crescere, come suggerito dall'attenzione e dalle semplificazioni introdotte dalle recenti normative nazionali"*.

Non si ritiene accettabile che appellandosi genericamente alla "difesa dell'ambiente" si legittimi per così estese superfici la totale alterazione di un territorio con caratteristiche paesaggistiche a vocazione agricola, snaturando la vocazione originaria. Le mappe di intervisibilità teorica e teorica cumulata mettono ben in luce tale trasformazione e si ritiene impossibile che, data l'altezza delle strutture, le barriere di mitigazione siano tali da mascherare completamente gli impianti. Si osserva inoltre che non si potrà mai avere un "pronto effetto" di tali barriere e quindi per anni queste enormi superfici saranno ben visibili da qualsiasi punto di vista, modificando in maniera sostanziale la percezione paesaggistica del territorio per diversi decenni.

3. Elaborato REL 25 del 26/02/2025, pag 12, *"la presenza degli altri impianti in iter autorizzativo appartenenti al Cluster EG, dei Comuni di Argenta e Portomaggiore (FE), ha permesso di ottimizzare e ridurre gli impatti derivanti dalla realizzazione del sistema di connessione alla rete, garantendo quindi la possibilità di limitare l'entità delle opere necessarie al funzionamento dell'impianto".*

... *"il progetto non prevede modificazioni morfologiche importanti che possano interessare in modo consistente la componente"* (suolo).

Effettivamente l'impianto EG Lago è strettamente legato agli altri impianti fotovoltaici a terra del cd "Cluster Bando" già autorizzati e quindi se è condivisibile che gli scavi dei cavidotti saranno ottimizzati in quanto per molti tratti comuni tra di loro, è vero anche che gli impianti andavano valutati dal punto di vista ambientale nel loro insieme e senza frammentazione in quanto, contrariamente a quanto dichiarato, in un territorio pianeggiante come quello della bassa pianura ferrarese, saranno proprio strutture come queste a modificare morfologicamente la componente suolo nel loro complesso. Se il singolo impianto infatti, preso separatamente, può rappresentare, con opportune mitigazioni, un buon compromesso in nome della sostenibilità energetica, nel loro insieme, la enorme mole di impianti concentrati in così brevi distanze esercita una trasformazione dei suoli di significativa entità.

4. Elaborato REL 25 del 26/02/2025, pag 14, *"L'impatto cumulato positivo, dato dalla realizzazione dei diversi impianti agrivoltaici / fotovoltaici previsti nel contesto in esame, e dalla loro messa in esercizio, si otterrebbe, invece, con la sommatoria delle emissioni risparmiate rispetto alla produzione di un'eguale quota di energia mediante impianti tradizionali, ed avrebbe lunga durata (pari alla "vita" degli impianti stessi). Gli effetti cumulativi sulla componente umana sono valutati positivi per via delle emissioni risparmiate rispetto all'utilizzo di combustibili tradizionali.*

Questo assunto, seppur vero, vale su una scala territoriale ben superiore a quella del territorio di Argenta. Il beneficio apportato su larga scala dalle fonti rinnovabili non può e non deve infatti ricadere unicamente su un solo territorio comunale che vede stravolto il proprio territorio dalla concentrazione di un numero così elevato di impianti.

Nessuna considerazione, inoltre, viene fatta su quali servizi ecosistemici legati al benessere umano vengano compromessi in relazione ad una tale concentrazione di impianti e al deterioramento paesaggistico che comportano.

Ciò premesso, non si ritiene che tali considerazioni siano pertinenti rispetto alle valutazioni sugli effetti cumulativi sulla popolazione e la salute umana.

5. Elaborato REL 25 del 26/02/2025, pag 15, *"L'unico potenziale impatto complessivo, derivante dalla presenza degli impianti esistenti e in iter autorizzativo individuati, potrebbe derivare dalla sottrazione di habitat e dall'aumento di frammentazione dovuto all'insieme degli impianti previsti sul territorio"*.

Non si accetta la valutazione per cui tale fattore di rischio sia trascurabile soprattutto perchè è un dato di fatto che distese enormi di ettari di terreni (oltre 700 ha, dato aggiornato al mese di aprile 2025, di impianti autorizzati o in iter autorizzativo per la sola Argenta), saranno recintate e inaccessibili per molte specie animali o comunque creeranno un fattore di disturbo tale per la fauna e l'avifauna. L'effetto di tale frammentazione non potrà essere superato una volta realizzati gli impianti, per tutta la loro vita utile, non avendo certezza sulle capacità di adattamento delle specie. Ovviamente anche il mancato adattamento della fauna locale in nome della sostenibilità energetica che ricade in maniera così importante su un solo territorio, rappresenterà un ulteriore fattore di impoverimento per Argenta.

6. Elaborato REL 25 del 26/02/2025, pag 23, *"Alla luce delle analisi e valutazioni effettuate all'interno del presente documento e dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) già presentato, non si prevede possano verificarsi impatti cumulativi significativi sul paesaggio, sul consumo di suolo, sulla popolazione e sulla salute umana, e/o sulla biodiversità, né durante la fase di cantiere, né durante la fase di esercizio, dell'impianto agrivoltaico previsto dal progetto proposto dall'istanza della Proponente."*

Per tutte le motivazioni sopra esposte si ribadisce la propria contrarietà all'aggravarsi della pressione di tali impianti sul territorio dal punto di vista paesaggistico e di trasformazione del territorio rurale nonché al peggioramento e alla frammentazione degli ambienti per l'avifauna e la fauna locale.

### **Aspetti relativi all'edilizia**

Per quanto riguarda gli aspetti edilizi si rimanda alle prescrizioni specifiche dettagliate più avanti in questo documento.

### **Criticità generali**

Dall'analisi della documentazione progettuale, più volte integrata e modificata durante l'iter procedurale, non ultimo con la trasmissione della scrittura privata dell'accordo di cooperazione con la Società agricola, sono emerse diverse criticità.

Considerando che il progetto originario, inizialmente configurato come impianto fotovoltaico, è stato modificato sostanzialmente, convertendolo in agrivoltaico per adempiere alle prescrizioni della DAL

125/2023, che non ammettono impianti fotovoltaici a terra stante la presenza, nei tre anni precedenti alla richiesta, di colture certificate, e tenuto conto che tale nuova soluzione progettuale è stata presentata in data successiva all'entrata in vigore del cosiddetto "Decreto Agricoltura", si espongono le seguenti valutazioni.

Si ravvisa che l'impianto proposto non soddisfa i requisiti essenziali stabiliti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di giugno 2022.

In particolare, si riscontra la mancata conformità ai requisiti A, B e D, come dettagliatamente esposto nelle seguenti considerazioni.

1. **Requisito A:** *“creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica”.*

Si rileva che la Società EG Lago srl non è di fatto un’ azienda agricola. E’ presente un contratto di cooperazione con la società Solterre che si occuperà però esclusivamente di coltivare *“le aree di progetto destinate all’uso agricolo”* e di *“condurre i terreni agricoli di proprietà di EG su cui verrà realizzato il progetto agrivoltaico”* (cfr. lettera d) delle premesse e art. 2.1. dell’accordo di cooperazione).

La società proponente non è quindi in grado di garantire la continuità dell’attività agricola precedentemente svolta dall’Azienda Agricola storica preesistente, che non è entrata all’interno del progetto di Eg Lago, poichè non avrà lo stesso titolo ad intervenire.

Si osserva inoltre come l’indirizzo produttivo venga completamente stravolto in quanto si passa da coltivazioni a seminativo di tipo estensivo con cereali, colture industriali e oleaginose a colture foraggere poliannuali (erba medica), e soprattutto ad una orticola di cui non si ha alcuna garanzia di resa produttiva con le condizioni di ombra che si verranno a creare con la realizzazione dell’impianto rispetto alle preesistenti colture a pieno campo.

2. **Requisito B.** Elemento principale indicato al cap. 2.4 delle Linee Guida del MASE, sta nell’affermazione che *“nel corso della vita tecnica utile devono essere rispettate le condizioni di reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.*

*In particolare, dovrebbero essere verificate: **B.1)** la continuità dell’attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell’intervento...”**Gli elementi da valutare nel corso dell’esercizio dell’impianto, volti a comprovare la continuità dell’attività agricola, sono: a) L’esistenza e la resa della coltivazione. Al fine di valutare statisticamente gli effetti dell’attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione di sistemi agrivoltaici. In particolare, tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull’area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all’entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA*

*(Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo".*

Il piano di coltivazione presentato evidenzia una netta discontinuità della produzione agricola, e non determina una valorizzazione del potenziale produttivo dei terreni, considerato che si propone di coltivare, per i primi quattro anni, erba medica, e soltanto nel quinto anno piante orticole, introducendo culture prive di filiera specifica, non coltivate in larga scala (10 ettari) nella zona. Si ribadisce pertanto l'assenza di una specifica continuità agricola rispetto alla coltivazione nel quinquennio, rilevando che soprattutto le orticole previste nel quinto anno sembrano finalizzate alla dimostrazione della resa produttiva della coltivazione.

Inoltre, rispetto a queste ultime, si evidenzia l'elevata necessità di apporto idrico per idroesigenza delle piante stesse, violando così uno dei principi cardine della coltivazione in agrivoltaico, riconducibile al risparmio idrico, elemento che non risulta adeguatamente documentato e motivato nella parte relativa al monitoraggio proprio di tale componente.

Si osserva inoltre che, come indicato nell'asseverazione del PRA, la società Solterre con cui è stato stretto l'accordo, ha attualmente nel proprio fascicolo aziendale la conduzione di circa soli 35 ettari di coltivazioni con colture foraggere, non potendo suffragare la sua esperienza nel settore delle orticole proposto.

Risulta inoltre non sussistere una reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica che valorizzi il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, poiché non è indicato alcun ruolo attivo della componente agricola rispetto all'utilizzo di parte dell'energia prodotta dagli impianti.

3. **Requisito D:** *"L'attività di monitoraggio è quindi utile sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali la continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti. Gli esiti dell'attività di monitoraggio, con specifico riferimento alle misure di promozione degli impianti agrivoltaici innovativi citate in premessa, sono fondamentali per valutare gli effetti e l'efficacia delle misure stesse. A tali scopi il DL 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio che permetta di verificare le prestazioni del sistema agrivoltaico con particolare riferimento alle seguenti condizioni di esercizio (REQUISITO D): D.1) il risparmio idrico; D.2) la continuità dell'attività agricola".*

La scelta di nuove colture ad alto apporto idrico, quali le orticole al quinto anno del piano colturale, comporta che il progetto non rispetti quanto previsto dalle Linee guida a proposito del requisito D. Questo contrasta con le pratiche colturali esercitate nel precedente quinquennio che è stato invece caratterizzato da coltivazioni (frumento, soia e barbabietola) presumibilmente sostenute unicamente dall'irrigazione atmosferica.

A fronte di una maggiore esigenza idrica delle colture, la relazione agronomica non riporta soluzioni integrative per l'efficientamento dell'uso dell'acqua.

La stazione meteorologica, indicata come unica misura di monitoraggio di questo aspetto, riporta indicazioni generali e non è rapportata al progetto proposto.

Inoltre come già più volte rilevato nelle nostre precedenti comunicazioni (prot. 3128 del 28-01-2025 e prot. n. 10493 del 27-03-2025), si ritiene che NON sia rispettato uno dei requisiti principali, affinché un impianto agrivoltaico possa definirsi tale, riconducibile al soggetto proponente il progetto in questione.

E noto infatti che le cd. Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di giugno 2022 al Cap. 3.2 individuano uno o più dei soggetti indicati nel seguito:

- *Soggetto A: Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo). L'azienda agricola sarà interessata a utilizzare quota parte dell'energia prodotta e potrà impegnarsi anche nella realizzazione di investimenti ulteriori e collegati all'agrivoltaico e che si avvantaggiano della produzione di energia (elettrificazione dei consumi) o utilizzano le strutture dei moduli fotovoltaici (solo a titolo di esempio: agricoltura di precisione, irrigazione di precisione, investimenti in celle frigorifere/sistemi di refrigerazione, impianti di riscaldamento delle serre).*
- *Soggetto B: Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC.*

Si rileva inoltre che anche la Regione Emilia Romagna sia allineata alle considerazioni predette; infatti con il parere del Settore Governo e Qualità del Territorio, Area Disciplina del Governo del Territorio, Edilizia Privata, Sicurezza e Legalità PG/2023/1264886 del 21/12/2023, ritiene che tra i proponenti del progetto debba essere incluso in modo strutturale e continuativo anche un imprenditore agricolo per garantire la coesistenza dell'attività rurale con la produzione di energia, insita nella definizione stessa di agrivoltaico.

In base a tale parere, i requisiti soggetti necessari alla realizzazione di un impianto di tipo "agrivoltaico" sono riconducibili alle seguenti figure:

a) un'impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;

b) un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata sia da imprese del settore energia sia da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i terreni nella propria disponibilità per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. Si ritiene, comunque, che tale requisito soggettivo possa essere soddisfatto anche da ogni altra stabile forma associativa tra le predette imprese.

Le imprese che intervengono nella realizzazione dell'impianto agrivoltaico devono avere pertanto specifiche caratteristiche e possedere idonei requisiti.

Nel caso in oggetto invece siamo in presenza di una impresa, la EG Lago srl, che ha come scopo primario quello di realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, e che si avvale, per la coltivazione, di una società, la Solterre Agroenergie S.R.L. Società Agricola, mediante una forma di cooperazione che NON risulta coerente con i contenuti indicati dalle linee guida del MASE.

Tale accordo, reso nella forma della scrittura privata, oltre a rimandare la sottoscrizione del formale "Contratto di Servizi Agricoli" a tempi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo (art. 3.1), fa riferimento ad un progetto agricolo indicato parte integrante dell'accordo, ma che non viene allegato al contratto.

## **Conclusioni**

**Per quanto sopra indicato riportato nella sezione "Aspetti ambientali" relativamente agli impatti cumulativi e nella sezione "Criticità generali", rispetto alla mancanza dei requisiti fondamentali richiesti ad un impianto agrivoltaico, si esprime il proprio DISSENSO al progetto in questione.**

**In rapporto ai contenuti dell'art. 14 ter comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che NON è possibile indicare le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso stante la presenza di insanabili criticità contrastanti con le norme di settore che regolano la materia come sopra evidenziate.**

**Nell'ipotesi che l'Autorità Competente, responsabile del procedimento, proceda comunque al rilascio dell'Autorizzazione finale, si indicano doverosamente le seguenti prescrizioni:**

### **Aspetti Edilizi:**

- la data di inizio dei lavori deve essere formalmente comunicata all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed agli Enti e Gestori di pubblici servizi interessati dall'intervento;
- il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a tre anni dal rilascio del presente titolo (art. 15 comma 2 ultimo periodo del DPR 380/01), quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio;

- il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della LR 15/2013 e s.m.i, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche;
- alla comunicazione di inizio lavori è necessario allegare:
  - la comunicazione dei nominativi delle imprese esecutrici dei lavori;
  - la comunicazione antimafia, a seguito di specifica preventiva richiesta presentata al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie; nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata dalla Prefettura entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dallo sportello unico, la stessa potrà essere sostituita dall'autocertificazione redatta dall'impresa esecutrice dei lavori, di cui all'art. 89, comma 1, del DLgs. n. 159/2011, da inviare preventivamente al SUE; tali prescrizioni non valgono nei casi di imprese regolarmente iscritte alla White List per le quali dovranno essere presentate le necessarie autocertificazioni;
  - il nominativo del Direttore dei Lavori e la relativa accettazione;
  - la notifica preliminare Notifica Unica Regionale ex DGR 217/2013 in applicazione dell'art. 99 del DLgs 81/2018 e smi (nei casi prescritti) effettuata mediante l'utilizzo del portale regionale denominato Progetto SICO 2.0;
  - la denuncia ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 relativa a tutte le opere IPRIPI realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, utilizzando l'adeguata modulistica unificata regionale;
  - la denuncia di deposito sismico ai sensi del combinato disposto dall'art. 94 del D.P.R. 380/01 e dalla L.R. 19/2008, delle opere rilevanti o di minore rilevanza ai fini sismici (art. 94 bis del DPR 380/01), utilizzando un'adeguata modulistica unificata regionale;
  - dichiarazione della proprietà o del tecnico incaricato attestante il fatto che si è proceduto alla verifica della non contaminazione ai sensi dell'art.24, comma 1, del DPR n. 120/2017 delle terre e rocce da scavo inerenti le aree dell'impianto e delle relative opere di connessione;
  - il progetto esecutivo degli impianti redatto in conformità alle vigenti normative tecnico di riferimento per i vari impianti e con i contenuti della norma CEI 0-2 (2025).

#### Ulteriori adempimenti:

- nel cantiere dove si eseguono i lavori deve essere apposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della Ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e che ad ogni richiesta del personale comunale di vigilanza o controllo sia esibita l'autorizzazione e la copia del progetto approvato;
- devono essere osservate le norme di legge sulla manutenzione delle pubbliche strade, sulla circolazione e su quanto stabilito dal regolamento di igiene per le nuove costruzioni; inoltre il titolare del Permesso di costruire dovrà richiedere, qualora non richiesto ed ottenuto nel

procedimento autorizzativo unico, apposito provvedimento agli uffici competenti qualora dovesse effettuare i lavori di seguito elencati:

- Occupazione suolo pubblico
  - Apertura passo carrabile
  - Tagli della sede stradale e delle relative pertinenze
- nel corso dell'esecuzione dei lavori non devono essere arrecati danni alle strutture pubbliche o a terzi nel qual caso il titolare dell'autorizzazione si assume ogni responsabilità ed onere di ripristino.
  - le eventuali modifiche al progetto che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori e le variazioni in corso d'opera sono soggette alle prescrizioni indicate nella L.R. 15/2013 e s.m.i. e nel D.Lgs 28/2011 e s.m.i.;
  - entro 15 giorni dalla effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo, deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità. Tale Segnalazione dovrà essere completa dei documenti previsti dall'art. 23 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
  - il titolare dell'autorizzazione, all'atto della presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità e fine lavori, dovrà rivolgersi all'Ufficio previsto per l'assegnazione definitiva del numero civico.

#### Mitigazioni

Prima della presentazione della comunicazione di inizio lavori, dovrà:

- essere presentato il progetto esecutivo delle opere di mitigazione completo delle effettive spese di realizzazione e manutenzione delle stesse;
- sottoscritto dalla Società proponente o successiva avente causa, uno specifico unico atto unilaterale d'obbligo di impegno alla realizzazione delle opere di mitigazione, ed alla loro manutenzione (attecchimento, irrigazione di soccorso, sostituzione di fallanze, potature, manutenzioni ecc), per tutto l'arco temporale di durata dell'impianto; tale obbligo dovrà essere garantito da idonea polizza fidejussoria. L'atto unilaterale d'obbligo e la relativa fideiussione dovranno essere poi inviati al Comune di Argenta ed all'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

#### Rumore

Relativamente alla componente rumore si prescrive monitoraggio acustico in fase di cantiere e ad intervento ultimato per il campo fotovoltaico.

L'attività di cantiere dovrà essere autorizzata ai sensi del vigente Regolamento per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la Qualità della Vita (art.20) che disciplina le attività a carattere temporaneo con richiesta in deroga in caso di non rispetto di limiti ed orari previsti da tale normativa/regolamento. Si raccomanda inoltre di rispettare alcune misure atte a ridurre l'impatto acustico del cantiere, che si consiglia siano recepite dalla ditta che eseguirà i lavori, ossia:

- dirigere, ove possibile, il traffico di mezzi pesanti lungo tragitti lontani dai recettori;

- posizionare i macchinari fissi il più lontano possibile dai recettori;
- limitare le attività disturbanti agli orari della giornata indicati nel regolamento richiamato;
- impiegare mezzi caratterizzati da una ridotta emissione acustica e dotati di marcatura CE;
- organizzare corsi di formazione per il personale addetto al fine di sensibilizzare alla riduzione del rumore mediante specifiche azioni comportamentali, come ad es. non tenere i mezzi in esercizio se non strettamente necessario e ridurre i giri del motore quando possibile.

\*\*\*\*\*

Si rimanda alle valutazioni del Comune di Argenta per gli aspetti legati alla definizione misure compensative di cui alle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* approvate con DM 10 settembre 2010.

In relazione alle opere di compensazione, prima dell'inizio dei lavori, sarà necessario:

- sottoscrivere con il Comune territorialmente competente specifica convenzione riferita alle opere concordate ed alle relative prescrizioni;
- presentare specifiche fideiussioni a garanzia:
  - della completa e corretta realizzazione delle opere di compensazione concordate;
  - del completo versamento delle eventuali compensazioni monetarie concordate.

\*\*\*\*\*

Per eventuali chiarimenti:

- in merito alla parte edilizia contattare il tecnico istruttore Geom. Massimo Nanetti al n. 0532-323235 e indirizzo e-mail [m.nanetti@unionevalliedelizie.fe.it](mailto:m.nanetti@unionevalliedelizie.fe.it).
- per la parte ambientale (mitigazioni, impatto acustico, impatto visivo, ecc.) contattare la Dott.ssa Barbara Peretto al n. 0532/330377 e indirizzo e-mail [b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it](mailto:b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it);
- per la parte urbanistica ed alle linee elettriche contattare l'Arch. Rita Vitali al n. 0532/323239 e indirizzo e-mail [r.vitali@unionevalliedelizie.fe.it](mailto:r.vitali@unionevalliedelizie.fe.it);

Distinti saluti.

Firmato digitalmente  
Il Dirigente  
del Settore Programmazione Territoriale  
**Ing. Alice Savi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).